

Bruxelles, 30 agosto 2019
(OR. en)

11809/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0374 (NLE)**

**PROCIV 62
JAI 883
ENV 748
CLIMA 225**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 agosto 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 379 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da assumere a nome dell'Unione alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo al piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 allegato alla dichiarazione ministeriale e riguardo alla dichiarazione ministeriale stessa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 379 final.

All: COM(2019) 379 final



Bruxelles, 30.8.2019
COM(2019) 379 final

2019/0174 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da assumere a nome dell'Unione alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo al piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 allegato alla dichiarazione ministeriale e riguardo alla dichiarazione ministeriale stessa

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da assumere a nome dell'Unione nel contesto dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("accordo di Bonn") nel quadro della prevista adozione della dichiarazione ministeriale e del piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 ad essa allegato.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose

L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("l'accordo di Bonn" o "l'accordo") mira a combattere l'inquinamento nel Mare del Nord dovuto agli idrocarburi e ad altre sostanze pericolose e a salvaguardare le zone costiere dalle catastrofi marittime e dall'inquinamento cronico causato da navi e impianti offshore. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 1989.

L'Unione europea (allora "Comunità economica europea") è parte contraente dell'accordo (successivamente modificato)¹. Gli Stati dell'Unione europea che si affacciano sul Mare del Nord² e la Norvegia sono altresì parti contraenti dell'accordo.

2.2. L'accordo di Bonn

L'accordo mira a promuovere un'attiva cooperazione e una reciproca assistenza fra gli Stati costieri e l'Unione europea nella lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose al fine di proteggere l'ambiente marino e gli interessi degli Stati costieri. A tal fine l'accordo prevede che le parti contraenti esercitino attività di sorveglianza per contribuire a individuare e combattere l'inquinamento e prevenire le violazioni delle norme in materia. In virtù dell'accordo di Bonn, il Mare del Nord è suddiviso in diverse zone in relazione alle quali le parti contraenti sono responsabili della sorveglianza e della valutazione degli incidenti. Le parti contraenti sono tenute a informare le altre parti contraenti interessate qualora rilevino la presenza di idrocarburi o di altre sostanze pericolose che potrebbero costituire una grave minaccia per le coste o per i relativi interessi di un'altra parte contraente. Qualora le parti contraenti abbiano bisogno di assistenza per far fronte all'inquinamento del mare o delle loro coste, le parti contraenti di cui è richiesta la collaborazione sono tenute a compiere tutti gli sforzi possibili per fornire assistenza nei limiti dei propri mezzi.

¹ Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7). L'accordo è stato modificato nel 1989; tali modifiche sono entrate in vigore il 1° aprile 1994. La Comunità economica europea ha approvato le modifiche con la decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993 (GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51).

² Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (stato delle ratifiche al 10.4.2019).

Il governo depositario dell'accordo di Bonn è il governo della Repubblica federale di Germania (articolo 18, paragrafo 3, dell'accordo di Bonn).

Le parti contraenti adottano decisioni in merito all'accordo conformemente alle pertinenti disposizioni dell'accordo di Bonn e al relativo regolamento interno; esse sono assistite da una segreteria e da organi ausiliari (come il gruppo di lavoro sulle questioni operative, tecniche e scientifiche relative alle attività di lotta all'inquinamento [*Working Group on Operational, Technical and Scientific Questions Concerning Counter-Pollution Activities - OTSOPA*]).

2.3. L'atto previsto – la dichiarazione ministeriale e il piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025

L'accordo celebra il suo 50° anniversario nel 2019. In tale occasione le parti contraenti intendono adottare una dichiarazione congiunta durante la seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn alla presenza di organizzazioni intergovernative e osservatori delle regioni confinanti responsabili della lotta all'inquinamento del grande Mare del Nord e dei suoi accessi, causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, che si terrà a Bonn l'11 ottobre 2019 ("la dichiarazione ministeriale").

Nonostante la diminuzione complessiva del numero di sversamenti accidentali di idrocarburi nelle acque europee, a intervalli irregolari si verificano ancora gravi sversamenti accidentali (ossia con fuoriuscite superiori a 20 000 tonnellate di idrocarburi). Anche se gli scarichi terrestri costituiscono la più grande fonte di idrocarburi riversati nell'oceano ogni anno, gli sversamenti accidentali di idrocarburi sono comunque un'importante fonte di inquinamento che rappresenta il 10-15 % di tutti gli idrocarburi che ogni anno vengono riversati negli oceani di tutto il mondo. La dichiarazione ministeriale si propone pertanto di definire una visione comune di un grande Mare del Nord e dei suoi accessi che sia esente da inquinamenti accidentali, evitabili e deliberati dovuti al trasporto marittimo, alle operazioni in mare aperto nel settore degli idrocarburi e ad altre attività marittime.

A testimonianza di un risoluto impegno nel perseguire tale visione, la dichiarazione ministeriale attesterà i rinnovati sforzi profusi dalle parti contraenti dell'accordo per il conseguimento degli obiettivi concordati e a favore di una migliore prevenzione, preparazione e risposta all'inquinamento marino nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi. A tal fine le parti contraenti intendono adottare il piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025, da allegare alla dichiarazione ministeriale, che stabilisce obiettivi strategici e operativi ambiziosi e azioni per la loro attuazione, per il periodo 2019-2025.

Il BASAP 2019-2025 mira a facilitare l'attuazione dell'accordo di Bonn. Esso definisce la visione, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi, nonché specifiche azioni misurabili e obiettivi realistici per il periodo 2019-2025 al fine di guidare e indirizzare l'operato delle parti contraenti. Il BASAP riconosce la necessità di mantenere sistemi ben consolidati e il carattere operativo dell'accordo. Al contempo esamina opportunità per migliorare tali sforzi e per sviluppare nuovi orientamenti.

Il primo piano d'azione dell'accordo di Bonn è stato concordato durante la prima riunione ministeriale a Dublino nel 2010. Successivamente, è stato rinnovato e aggiornato per i periodi 2013-2016 e 2016-2019 in occasione delle riunioni delle parti contraenti dell'accordo.

3. LA POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

L'Unione punta a un alto livello di protezione ambientale, in particolare attraverso la promozione sul piano internazionale di misure volte ad affrontare i problemi dell'ambiente a

livello regionale³; si propone inoltre di incoraggiare la cooperazione al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo, in particolare favorendo la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile⁴.

Le parti contraenti dell'accordo di Bonn da 50 anni cooperano con successo a livello regionale nella prevenzione e nella lotta all'inquinamento marino nel grande Mare del Nord dovuto a navi e impianti offshore. Nell'ambito dell'accordo di Bonn si svolgono attività scientifiche, tecniche e operative. Le parti contraenti hanno maturato una considerevole esperienza nell'affrontare le minacce all'ambiente marino e sono pronte per nuove sfide. Il BASAP 2019-2025 guiderà e indirizzerà le attività in corso e future con il sostegno della dichiarazione ministeriale.

L'Unione è parte contraente dell'accordo di Bonn ed è interessata a rafforzare la cooperazione regionale nella lotta all'inquinamento del grande Mare del Nord e dei suoi accessi. L'Unione dovrebbe pertanto sostenere l'adozione della dichiarazione ministeriale del 2019, appoggiando di conseguenza il piano d'azione strategico 2019-2025 ad essa allegato, conformemente alla procedura dell'Unione applicabile di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione, nonché gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁵.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La riunione ministeriale è una riunione delle parti contraenti a livello ministeriale. È convocata ad hoc in occasione del 50° anniversario dell'accordo di Bonn e delle relative modifiche previste.

La seconda riunione ministeriale delle parti contraenti si terrà l'11 ottobre 2019. In occasione di tale riunione verrà adottata la dichiarazione ministeriale che attesta i rinnovati sforzi profusi dalle parti contraenti dell'accordo per il conseguimento degli obiettivi concordati e a favore di una migliore prevenzione, preparazione e risposta all'inquinamento marino nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi. A tal fine le parti contraenti intendono adottare il piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025, da allegare alla dichiarazione ministeriale, che stabilisce obiettivi strategici e operativi ambiziosi e azioni per la loro attuazione, per il periodo 2019-2025.

³ Articolo 191 del TFUE.

⁴ Articolo 196 del TFUE.

⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Repubblica federale di Germania contro Consiglio dell'Unione europea, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Il BASAP 2019-2025 ha effetti giuridici sulle parti contraenti. Guiderà e indirizzerà le attività in corso e future con il sostegno della dichiarazione ministeriale. Esso intende facilitare l'attuazione dell'accordo di Bonn attraverso la definizione della visione, degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi dell'accordo, nonché di specifiche azioni misurabili e obiettivi realistici che le parti contraenti dovranno conseguire nel periodo 2019-2025 al fine di guidarne e indirizzarne l'operato. Il BASAP riconosce la necessità di mantenere sistemi ben consolidati e il carattere operativo dell'accordo. Al contempo esamina opportunità per intensificare questi sforzi e esplorare nuovi orientamenti.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto in merito al quale si prende posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Nel caso di un atto che persegue contemporaneamente più finalità o ha più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

Il progetto di piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 persegue obiettivi e contiene componenti nei settori della tutela dell'ambiente e della cooperazione internazionale in materia di protezione civile. Questi elementi dell'atto previsto sono tra loro inscindibili e nessuno è accessorio rispetto all'altro, favorendo al contempo l'ulteriore coerenza del lavoro intrapreso a livello internazionale in materia di protezione civile⁶.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 191 del TFUE e articolo 196 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 191 e dall'articolo 196 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Dato che le decisioni della riunione delle parti contraenti comporteranno una modifica dell'accordo di Bonn, è opportuno pubblicarle nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla loro adozione.

⁶ In particolare poiché le parti contraenti dell'accordo di Bonn potrebbero ricorrere al meccanismo unionale di protezione civile (cfr. decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da assumere a nome dell'Unione alla seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn riguardo al piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 allegato alla dichiarazione ministeriale e riguardo alla dichiarazione ministeriale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196 e l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose ("l'accordo di Bonn" o "l'accordo") è stato concluso dall'Unione (allora "Comunità economica europea") con decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984⁷. L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 1989. L'accordo è stato modificato nel 1989; tali modifiche sono entrate in vigore il 1° aprile 1994. L'Unione (allora "Comunità economica europea") ha approvato le modifiche con la decisione 93/540/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1993⁸.
- (2) L'accordo celebra il suo 50° anniversario nel 2019. In tale occasione le parti contraenti intendono adottare una dichiarazione ministeriale durante la seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn alla presenza di organizzazioni intergovernative e osservatori delle regioni confinanti responsabili della lotta all'inquinamento del grande Mare del Nord e dei suoi accessi, causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose, che si terrà a Bonn l'11 ottobre 2019 ("la dichiarazione ministeriale").
- (3) Prendendo atto di 50 anni di proficua cooperazione nel quadro dell'accordo di Bonn e riconoscendo l'interesse comune di rafforzare ulteriormente la cooperazione a livello regionale al fine di prevenire, prepararsi e rispondere agli incidenti e all'inquinamento illegale del mare dovuto alle attività marittime nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi, la dichiarazione ministeriale del 2019 si propone di definire una visione comune di un grande Mare del Nord e dei suoi accessi che sia esente dall'inquinamento accidentale, evitabile e deliberato causato dai trasporti marittimi, dalle operazioni offshore nel settore degli idrocarburi e da altre attività marittime.
- (4) A testimonianza di un risoluto impegno nel perseguire tale visione, la dichiarazione ministeriale attesterà i rinnovati sforzi profusi dalle parti contraenti dell'accordo per il conseguimento degli obiettivi concordati e a favore di una migliore prevenzione, preparazione e risposta all'inquinamento marino nel grande Mare del Nord e nei suoi accessi. A tal fine le parti contraenti intendono adottare il piano d'azione strategico

⁷ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7.

⁸ GU L 263 del 22.10.1993, pag. 51.

dell'accordo di Bonn 2019-2025, da allegare alla dichiarazione ministeriale, che stabilisce obiettivi strategici e operativi ambiziosi e azioni per la loro attuazione, per il periodo 2019-2025.

- (5) È importante stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione durante la seconda riunione ministeriale dell'accordo di Bonn, in quanto la decisione che verrà adottata durante la riunione produrrà effetti giuridici nei confronti dell'Unione.
- (6) Dato che l'Unione è parte contraente dell'accordo di Bonn ed è interessata a rafforzare la cooperazione nella lotta all'inquinamento del grande Mare del Nord e dei suoi accessi, è opportuno firmare e appoggiare la dichiarazione ministeriale 2019 che sostiene il piano d'azione strategico 2019-2025 ad essa allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da assumere a nome dell'Unione nella riunione ministeriale è di sostenere l'adozione della dichiarazione ministeriale e del piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 ad essa allegato.

Modifiche di entità ridotta possono essere apportate al testo del progetto di piano d'azione strategico dell'accordo di Bonn (BASAP) 2019-2025 senza rimettere in discussione il sostegno dell'Unione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*